Titolo

Corte federale d'appello – revocazione e revisione — revocazione – giudizio rescindente – giudizio rescissorio – distinzione - rimedio a critica vincolata – rimedio eccezionale

Descrizione

Il rimedio della revocazione è previsto dal comma 1 (come pure dai commi 2, 3 e 5) dell'art. 63 CGS, il quale dispone che *"[t]utte le decisioni adottate dagli organi di giustizia sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili, possono essere impugnate per revocazione".* Si tratta di un mezzo non libero, ma a critica vincolata. Come nel processo civile e in quello amministrativo, il giudizio è articolato in due distinti fasi, e cioè in una fase rescindente, intesa ad accertare la sussistenza dei presupposti di ammissibilità della domanda, e una fase successiva di riapertura della valutazione di merito, possibile solo in quanto il riscontro preliminare si sia concluso in senso positivo. In buona sostanza, il giudizio di merito è preceduto da una fase diretta alla verifica dell'astratta idoneità degli elementi posti a fondamento dell'istanza di riapertura del procedimento, al fine di rimuovere il provvedimento che lo ha a suo tempo definito e rendere possibile una sua diversa conclusione (Corte fed. app., Sez. I, n. 85/2021-2022; Corte fed. app., n. 9/2022-2023; Corte fed. app., Sez. I, n. 99/2019-2020; Corte fed. app., SS.UU., n. 57/2019-2020). Segue da ciò che - come costantemente affermato dalla giurisprudenza civile e da quella amministrativa - la revocazione costituisce un rimedio a carattere eccezionale e non un ulteriore grado di giudizio, che l'ordinamento non contempla

Stagione Sportiva

2023-2024

Numero

n. 85/CFA/2023-2024/A

Presidente

Torsello

Relatore

Castiglia

Riferimenti normativi

art. 63 CGS

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0085 CFA del 14 febbraio 2024 (ASD Santacristinese/USD Ceranova Football)